



ACCORDO DI RISERVATEZZA

Questo accordo di riservatezza (nel seguito “Accordo”) è stipulato tra:

GFF coop SpA, con sede a Pontedera (PI), in Via Fornace Braccini, 8, 56025, P.IVA – C.F. REGISTRO IMPRESE: 0248320509, iscritta all’Albo Cooperative C140628 - R.E.A.: PI-256453 – e-mail: gffcoop@gmail.com, PEC: gff@pecmail.net – in persona del Presidente Massimo Barbetti (di seguito GFF);

....., residente a.....,
in via/corso.....,
codice fiscale.....,
mail:....., telefono, in
qualità di (di seguito);

premesso che:

a) GFF ha sviluppato un piano industriale (di seguito Progetto) per la riconversione produttiva dello stabilimento di Campi Bisenzio attraverso cinque direttrici (1. gestione dei servizi connessi alla gestione del condominio industriale, 2. produzione e commercializzazione di cargo-bike e relativa componentistica, 3. produzione, 4. installazione e 5. recupero di pannelli fotovoltaici) al fine di salvaguardare l’occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici dell’ex GKN;

b) è
.....
.....;

Tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e dispositiva del presente Accordo, tra le parti si conviene quanto segue.

Articolo 1. Informazioni riservate.

Ai fini del presente Accordo, il termine Informazioni Riservate si riferisce a qualsiasi informazione relativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a qualunque dato, conoscenza, *know-how* e, in genere, qualsivoglia notizia economica, finanziaria, organizzativa, commerciale o amministrativa relativi al Progetto, che abbia carattere riservato per la Parte che ne ha la disponibilità, comunicata a, direttamente o indirettamente, in forma scritta, orale, grafica o tramite l’osservazione di oggetti tangibili (includendo senza limitazioni documenti, supporti magnetici, prototipi e risorse tecniche).

Le Parti concordano e convengono che ai fini del presente Accordo, ogni analisi, studio, relazione o altro documento, predisposto da amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti, consulenti, agenti o rappresentanti di GFF, che contengano tali Informazioni Riservate, saranno considerati essi stessi Informazioni Riservate e non potranno essere divulgati, anche se non specificatamente indicati, contrassegnati, specificati o individuati come tali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che non siano considerate Informazioni Riservate ai fini del presente Accordo, informazioni di pubblico dominio.

Articolo 2. Impegno di riservatezza.

2.1.si impegna:

(i) ad adottare tutte le opportune cautele per proteggere la riservatezza ed evitare la diffusione delle Informazioni Riservate;

ii) ad utilizzare le Informazioni Riservate, in tutto o in parte esclusivamente per la Valutazione;

iii) se non esplicitamente autorizzata mediante consenso scritto da GFF, a non divulgare le Informazioni Riservate a terze parti, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività strettamente necessarie alla Valutazione (propri dipendenti, collaboratori, incaricati, consulenti, tecnici e chiunque altro verrà a conoscenza delle Informazioni Riservate). Tali soggetti - la cui identità dovrà essere preventivamente comunicata a GFF - dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza previsti nel presente Accordo.

iv) a rispondere di ogni eventuale violazione del presente Accordo da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2.1. (iii).

v) è fatto divieto a di copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Riservate, salvo per quanto strettamente necessario alla Valutazione.

vi) con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a mantenere riservato e confidenziale e, pertanto, a non divulgare a terzi non coinvolti nel processo di valutazione del Progetto l'esistenza del presente Accordo, ovvero lo scambio di Informazioni Riservate tra le Parti.

(vii) le Parti concordano, ai fini del presente Accordo, che le Informazioni Riservate saranno considerate quali informazioni segrete, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 e 99 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale, CPI), ma non limitatamente a tali norme.

Articolo 3. Risarcimento del danno.

In caso di violazione da parte del Consulente delle obbligazioni che sorgono a suo carico con la sottoscrizione del presente Accordo, sarà tenuto a risarcire a GFF ogni danno alla stessa derivante per tale violazione.

Articolo 4. Restituzione.

4.1. si obbliga, tempestivamente a richiesta di GFF, a restituire le Informazioni Riservate assieme ad eventuali copie e/o estratti o, a scelta di GFF, a distruggere le stesse, attestando per iscritto tale distruzione. In ogni caso avrà il diritto di mantenere una copia delle Informazioni Riservate (e quindi il diritto a non distruggerle o restituirle) nella misura e per il periodo richiesti ai sensi di legge, regolamentari o di direttive interne (ivi incluse le procedure relative al salvataggio back-up dei dati elettronici).

..... continuerà ad essere vincolato dalle previsioni di questo Accordo, nei limiti della vigenza dello stesso, nonostante ed anche dopo la restituzione e/o distruzione delle Informazioni Riservate per tre anni dalla ricezione di dette Informazioni Riservate.

Articolo 5. Natura dell'accordo e non responsabilità.

Il presente Accordo crea tra le Parti vincoli ed obblighi esclusivamente in relazione alle Informazioni Riservate e non costituisce, pertanto, proposta o offerta vincolante, espressa o implicita, finalizzata alla partecipazione di al Progetto.

A tale riguardo, ciascuna Parte non incorrerà in alcuna responsabilità precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale o di altro tipo, in caso di mancata volontà di di partecipare al Progetto, in quanto ciascuna è legittimata a decidere a propria esclusiva ed insindacabile discrezione se addivenire o meno alla stipulazione di un accordo in tal senso.

GFF non assume alcuna responsabilità in merito alle Informazioni Riservate trasmesse a e in nessun caso GFF potrà essere considerata responsabile per ogni e qualsiasi danno dovesse occorrere a in ragione dell'utilizzo o dell'impossibilità di utilizzo delle Informazioni Riservate da parte del Consulente.

Articolo 6. Miscellanea.



Modifiche. Ogni deroga o modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle Parti.

Tolleranza. La tolleranza manifestata in linea di fatto da ciascuna delle Parti all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel presente Accordo non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, di cui esse potranno in qualunque momento avvalersi.

Intero accordo. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1362 segg. cod. civ. in tema di interpretazione dei contratti, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra di esse intervenuto relativamente alle materie ivi trattate, superando e sostituendo qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale e scritto.

Invalidità parziale. Le Parti si impegnano a sostituire le clausole del presente Accordo eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti, salvo le norme imperative.

Comunicazioni. Ogni comunicazione da inviarsi ai sensi del presente accordo (salvo la comunicazione di recesso di cui al precedente punto) deve essere inviata ai seguenti indirizzi:

se a GFF: gffcoop@gmail.com

se al team tecnico-scientifico di GFF: daniele.bricca@uniroma1.it, leonard.mazzone@unifi.it,
carlo.zuccaro@suncityitalia.com, tecnico.cidielenergy@gmail.com,
DARIOSALVETTI21@gmail.com

Foro esclusivo. Le parti convengono che ogni controversia relativa al presente accordo, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Firenze.

Firenze,

.....

..... 2024

Massimo Barbetti
Presidente di GFF

.....